



FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO

CODICE ETICO FINP

documento deliberato in data 02/12/2024

PREMESSA

La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (di seguito FINP o anche Federazione) è un'associazione di diritto privato senza scopo di lucro che, nel rispetto della democrazia interna e del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, di ogni genere, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, persegue finalità sportive a livello agonistico e promozionale secondo le modalità stabilite dal proprio Statuto e dai Regolamenti federali, in conformità ai principi informativi e allo Statuto del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

La FINP è riconosciuta ai fini sportivi dal CIP e opera sotto la sua vigilanza, secondo le deliberazioni e gli indirizzi dello stesso, dell'International Paralympic Committee (IPC) e del World Para Swimming (WPS).

La FINP, nello svolgimento della propria attività, rispetta le leggi dello Stato e le norme dell'ordinamento sportivo paralimpico di cui fa parte e agisce nel rispetto dei principi e doveri di lealtà e correttezza sportiva, di libertà e dignità della persona umana e nel rispetto delle diversità.

Il presente Codice Etico (di seguito anche "Codice") si ispira al Codice Etico dell'IPC e integra le norme del Codice di Comportamento Sportivo del CIP con proprie disposizioni in riferimento a fattispecie rilevanti nel proprio specifico ambito organizzativo.

Art. 1 - Obiettivi del Codice

Il Codice ha l'obiettivo di indicare i valori e i doveri etici a cui tutti i soggetti che hanno un ruolo all'interno della Federazione, nei diversi ambiti e competenze, devono uniformare i loro comportamenti per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 2 - Destinatari

Il Codice definisce le responsabilità e gli impegni dei soggetti che partecipano dall'interno o dall'esterno all'attività sportiva, organizzativa e gestionale della FINP. In particolare, sancisce che:

i componenti degli Organi federali devono ispirarsi ai principi del Codice nel fissare gli obiettivi della FINP e nell'adottare le corrette determinazioni per la loro realizzazione;

i soggetti che esercitano funzioni di controllo, in particolare i componenti del Consiglio Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono assicurare il rispetto dei contenuti del Codice al fine di indirizzare i responsabili delle attività federali, il personale e i collaboratori della FINP nello svolgimento delle loro funzioni;

i soggetti che adottano decisioni amministrative e gestionali devono dare concretezza ai valori e ai principi contenuti nel Codice, con responsabilità e impegno verso l'interno e verso l'esterno per rafforzare la fiducia verso la FINP e la sua immagine; i fornitori, i consulenti, i tesserati e gli affiliati, chiunque abbia instaurato un rapporto di collaborazione con la FINP e tutti coloro che operano in nome e per conto della Federazione devono uniformare la loro condotta al Codice Etico.

È richiesto a tutti i destinatari di osservare e, per quanto di propria competenza, di far osservare i principi contenuti nel Codice.

Art. 3 - Obblighi dei Destinatari

Tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e i comportamenti posti in essere da Destinatari nello svolgimento delle loro attività nell'ambito federale devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto. L'osservanza di detti principi è fondamentale per il conseguimento degli obiettivi istituzionali.

ART. 3.1- Principio di legalità

I Destinatari del Codice sono tenuti ad osservare e ad interpretare correttamente sia le leggi dello Stato che le norme statutarie e regolamentari promanate dalle istituzioni sportive nazionali e internazionali, con particolare riferimento a quelle emanate dal CIP e dalla FINP.

La FINP adotta tale principio di legalità come inderogabile. Il perseguimento degli interessi della Federazione non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di legalità, correttezza e onestà.

I Destinatari del Codice si impegnano a promuovere condotte di vigilanza attiva al fine di prevenire e segnalare senza indugio ogni condotta lesiva della lealtà sportiva e/o ogni comportamento illecito in generale.

ART. 3.2 - Principio di lealtà sportiva

I Destinatari del Codice, come sancito dal Codice di Comportamento Sportivo adottato dal C.I.P., alla cui osservanza sono tenuti tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo paralimpico, si impegnano con la massima lealtà nei rapporti sportivi a perseguire in modo legittimo i risultati agonistici nel rigoroso rispetto delle regole, rifiutando e denunciando ogni pratica che possa, anche potenzialmente, alterarli; si impegnano pertanto a denunciare la pratica del doping e altri eventuali fattori che possano assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

ART. 3.3 - Principio di tutela della persona

I Destinatari del Codice si impegnano a tenere comportamenti che, nell'attività sportiva e nei rapporti interni ed esterni alla Federazione, garantiscano condizioni rispettose della dignità individuale e ad osservare con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona.

Le associazioni e società sportive affiliate alla Federazione, i loro dirigenti e i tecnici sportivi e allenatori tesserati, devono vigilare rigorosamente al fine di impedire ogni ricorso a pratiche dopanti, come prescritto nel precedente articolo, e devono promuovere e tutelare in particolare la formazione dei giovani sportivi sia sul piano tecnico-sportivo e devono favorire e comunque non ostacolare la prosecuzione dei cicli scolastici e universitari di ciascuno.

Le attività della Federazione devono essere condotte in conformità alle leggi e regolamenti relativi alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e della incolumità pubblica.

ART. 3.4 - Principio di imparzialità

I Destinatari del Codice devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con i quali intrattengono rapporti in funzione dell'attività svolta, anche nell'ambito sportivo.

ART. 3.5 - Dovere di riservatezza

Tutti coloro che operano per conto della FINP sono tenuti a non divulgare notizie di atti e provvedimenti prima che gli stessi siano formalizzati alle parti interessate e a diffondere informazioni o notizie apprese nell'esercizio della propria attività professionale svolta a favore della FINP.

I Destinatari del Codice non possono consentire l'accesso a terzi ad atti, documenti e fascicoli se non nei casi e nei modi previsti dalle prescrizioni interne e dalla legge, ne possono acquisire e trattare dati se non per finalità connesse alle proprie funzioni comunque prevedendo l'eventuale dispersione degli stessi.

ART. 3.6 - Conflitto di interessi

I Destinatari del Codice sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, in cui possano essere coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate. Nel caso sussistano gravi ragioni di convenienza e di opportunità, parimenti in ogni altro caso in cui il compimento di un'azione o di un comportamento possa compromettere il rispetto del principio di imparzialità e indipendenza, essi debbono astenersi.

ART. 3.7- Abuso d'ufficio

I Destinatari del Codice non devono abusare del ruolo rivestito, né porre in essere atti contrari al proprio ruolo, né omettere o posticipare un atto per interessi personali o di terzi, non possono

altresì ricevere o richiedere benefici di qualsiasi natura, diretti o indiretti, per compiere, omettere o ritardare un atto del proprio ufficio.

ART. 4 - Norme di comportamento

Tutte le azioni, le operazioni e i comportamenti in genere, posti in essere dai Destinatari nello svolgimento delle loro funzioni devono essere improntati ai principi richiamati al precedente art. 3 ed essere aperti alle verifiche e ai controlli secondo le norme vigenti e le procedure interne al fine di:

salvaguardare gli interessi di tutti quei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell'attività della Federazione, che hanno interessi in relazione alle decisioni, alle iniziative, e alle possibili azioni svolte;

assicurare un metodo di lavoro efficiente, affidabile, corretto, impostato al rispetto di regole legali e di principi etici ritenuti adeguati.

Tutte le attività devono essere svolte con impegno e rigore professionale.

ART. 4.1- Sistema dei controlli interni

La FINP riconosce la massima importanza al controllo della gestione amministrativa interna esercitato dal Collegio dei Revisori dei Conti, inteso come un processo finalizzato ad agevolare il perseguimento degli scopi istituzionali, a salvaguardare le risorse, ad assicurare la conformità alle leggi ed ai regolamenti applicati, ad assicurare che nei bilanci i dati economici-finanziari siano attendibili, veritieri e corretti.

A tal fine la FINP adotta un insieme di strumenti, procedure e meccanismi idonei a gestire il funzionamento e il monitoraggio della Federazione, consapevole che il sistema di controllo interno rappresenta un elemento che caratterizza una corretta gestione e il buon andamento dell'attività amministrativa.

Ciascun dipendente federale, nell'ambito della propria funzione, responsabile della definizione, aggiornamento e corretto funzionamento del sistema e deve custodire responsabilmente i dati aziendali e non farne un uso improprio o permettere ad altri di farne.

ART. 4.2 - Il sistema contabile

Il sistema contabile deve essere trasparente e deve fondarsi sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun componente degli organi sociali, del management o dipendente è tenuto a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili.

Le persone che operano per la FINP se vengono a conoscenza di omissioni, irregolarità, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenute a riferire i fatti al responsabile del proprio settore o al Segretario Generale o direttamente al Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 4.3 - Il Bilancio della FINP

Il Bilancio della FINP è reso pubblico, dopo l'approvazione della Giunta Nazionale del CIP mediante pubblicazione sul sito internet federale in apposita sezione facilmente rintracciabile. Il Bilancio e in genere l'informativa finanziaria della Federazione deve essere conforme ai principi e criteri amministrativi contabili approvati dal CIP ed alle disposizioni del Codice civile in materia di associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

Art. 4.4 - Salvaguardia dei beni federali

Tutti i Destinatari del Codice sono tenuti a salvaguardare i beni federali o in uso da parte della Federazione, identificabili nei beni mobili e immobili, inclusi impianti ed attrezzature sportive, nonché le risorse informatiche e tecnologiche, la posta elettronica ed i supporti informatici. L'utilizzazione degli stessi dovrà essere responsabile e diligente, nonché in linea con le procedure federali e le indicazioni della FINP.

Art. 4.5 - Rapporti con i fornitori

I rapporti con i fornitori sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione di pari opportunità per i soggetti coinvolti, alla lealtà ed imparzialità nel rispetto delle leggi vigenti e dei regolamenti di amministrazione e contabilità del CIP e della Federazione.

La selezione dei fornitori si basa sulla massima trasparenza ed efficienza attraverso una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire beni e servizi a livello adeguato; a tal fine la Federazione, escludendo qualsiasi discriminazione, utilizza esclusivamente criteri legati ai requisiti della professionalità, dell'esperienza, della qualità, della lealtà, della sicurezza e tutela dell'ambiente.

Nei contratti coi fornitori sono presenti apposite clausole relative al rispetto dei principi del presente Codice con l'espresso richiamo al senso di responsabilità e buona fede.

Art. 4.6 - Tutela della privacy

La FINP si uniforma alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali e sensibili di cui al Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 101/2018. Con riguardo al trattamento dei dati personali, la Federazione si impegna ad agire in modo lecito, corretto,

pertinente e non eccedente, garantendo i diritti dell'interessato e mettendo in atto specifiche cautele volte ad informare ciascun soggetto incaricato del trattamento, sulla natura del trattamento, sulle modalità e sugli ambiti di comunicazione.

I Destinatari del Codice Etico, ed in particolare le associazioni e società sportive affiliate, il personale medico e quello addetto alle procedure per l'attribuzione dei codici di classificazione degli agonisti, devono assicurare la tutela dei dati personali delle atlete e degli atleti, con particolare riguardo per quelli sensibili.

Art. 4.7 - Risorse umane

Le risorse umane sono considerate elemento essenziale per la realizzazione dei fini istituzionali della Federazione che riconosce l'importanza di stabilire e mantenere con esse relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca.

Nel momento in cui instaura un rapporto di lavoro o di collaborazione con la FINP il soggetto dipendente o collaboratore deve ricevere esaurienti informazioni riguardo alle caratteristiche delle mansioni e della funzione da svolgere, agli elementi normativi e retributivi, alla normativa disciplinare applicabile e ai comportamenti previsti per i rischi connessi alla salute personale. Tutti i rapporti con il personale devono essere disciplinati secondo quanto disposto dalla legge e dalle normative contrattuali in vigore.

Le decisioni prese nell'ambito della gestione e dello sviluppo delle risorse umane, anche per l'accesso a ruoli o incarichi diversi, sono basate su considerazioni attinenti ai profili di merito e alla corrispondenza tra profili attesi e quelli posseduti dalle risorse.

La Federazione deve essere disponibile a favorire lo sviluppo e la crescita del personale anche attraverso le iniziative di formazione e aggiornamento.

La Federazione si impegna a garantire che le proprie risorse umane svolgano l'attività lavorativa in un ambiente di lavoro sereno e rispettoso delle esigenze di tutti, favorendo sviluppo di relazioni umane e professionali proficue e durature al fine del raggiungimento degli obiettivi federali.

Nella gestione dei rapporti gerarchici l'autorità è esercitata con equità e correttezza, evitando ogni abuso. I dipendenti devono contribuire attivamente alla costruzione di un clima di reciproco rispetto, mostrando sensibilità e attenzione verso i colleghi.

A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono vietati comportamenti offensivi e violenti verso colleghi e/o sottoposti; comportamenti intimidatori e molesti anche attraverso l'abuso della posizione gerarchica, che tendano a creare un ambiente di lavoro ostile nei confronti dei colleghi, ivi comprese le pratiche legate al *mobbing*; atteggiamenti ingiustificati che possano in qualche modo interferire negativamente nelle prestazioni lavorative dei colleghi.

Art. 4.8 - Sicurezza e tutela della salute

La Federazione si impegna a garantire un ambiente lavorativo conforme alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività professionale e a preservare la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori.

Art. 4.9 - Comunicazione

Le comunicazioni e le informazioni della FINP destinate all'esterno devono essere veritiere e corrette. Nelle relazioni con l'esterno, la diffusione di informazioni deve essere effettuata dalle sole funzioni preposte e deve essere approvata dal Segretario Generale.

Art. 4.10 - Rapporti con le Amministrazioni Pubbliche e con altri soggetti terzi

I rapporti tra la Federazione e le Pubbliche Amministrazioni, le Istituzioni pubbliche e altri soggetti terzi sono improntati ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione. Viene rifiutato qualsiasi tipo di comportamento che possa pregiudicare i principi espressi nel presente Codice.

Art. 4.11 - Conflitto di interessi

La Federazione riconosce e rispetta il diritto di tutte le persone che operano per essa a partecipare ad affari o attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse della FINP, purché si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti nei confronti della Federazione.

I Destinatari del Codice sono tenuti ad evitare e a segnalare le situazioni e le attività in cui si può manifestare un conflitto con gli interessi della FINP e che possono interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Federazione e nel pieno rispetto dei principi e dei contenuti del Codice.

Art. 5 - Attuazione del Codice Etico e segnalazioni di possibili violazioni

Ogni Destinatario nonché chiunque svolga a qualunque titolo la propria attività a favore della Federazione è tenuto a conoscere le norme contenute nel Codice e le norme di riferimento che regolano la sua funzione; ha l'obbligo di astenersi da comportamenti contrari a tali disposizioni; è tenuto a riferire tempestivamente ai suoi responsabili al Presidente Federale o a membri del Consiglio Federale o del Collegio dei Revisori dei Conti le proprie rilevazioni o notizie circa possibili casi o richieste di violazioni del Codice.

Resta inteso che nessuno potrà condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri superiori, al Presidente o ai membri del Consiglio Federale o del Collegio dei Revisori dei Conti. Qualora la persona che ha effettuato la segnalazione della notizia di una possibile violazione ritenga successivamente di aver subito ritorsioni potrà rivolgersi direttamente al Presidente Federale.

Art. 6 - Violazioni

In caso di accertata violazione del Codice Etico, la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti o collaboratori e da chi presta attività a favore della Federazione, per la tutela degli interessi federali e compatibilmente con la normativa applicabile, sono adottati provvedimenti dal Consiglio Federale su proposta del Presidente, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti.

Per quanto riguarda i dipendenti della Federazione, la violazione dei principi del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare e, in conformità alle procedure previste e secondo il principio di gradualità, potrà comportare le conseguenze previste dalla legge e dal contratto di lavoro.

Per quanto riguarda i Destinatari diversi dai dipendenti (fornitori, consulenti, tesserati, associazioni e società sportive affiliate, o chiunque abbia instaurato un rapporto con la FINP) in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente Codice, la FINP si riserva il diritto alla risoluzione dei relativi rapporti contrattuali e a richiedere il risarcimento dei danni. Per il profilo sanzionatorio dei soggetti dell'ordinamento sportivo la questione sarà rimessa dal Presidente Federale alle decisioni degli Organi di Giustizia sportiva competenti.

Art. 7 - Approvazione e revisione del Codice Etico

L'adozione e la revisione del Codice è approvata dal Consiglio Federale della FINP, su proposta del Presidente, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Al testo del Codice viene data la più ampia diffusione presso tutti i soggetti Destinatari.